



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 300

15 aprile 2022

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE REP. N. 508/2022 – PROT. N. 74113 DEL 01/04/2022
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEО SULLE CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE EMANATO CON D.R. 662/2018 DEL 07/05/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.R. 596/2019 DEL 02/04/2019, AL D.R. 406/2020 DEL 06/04/2020 E AL D.R. N. 445/2021 DEL 31/03/2021.....PAG. 3
- DECRETO RETTORALE N. 533/2022 del 06/04/2022 PROT. N. 76554
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI EMANATO CON D.R. N. 19/2014 del 08.01.2014.....PAG. 15
- DECRETO RETTORALE REP. N. 534/2022 DEL 06/04/2022 PROT. N.76555
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA AGRARIA – A.U.B.PAG. 20
- DECRETO RETTORALE REP. N. 543/2022 DEL 07/04/2022 PROT. N. 77101
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 e 24 DELLA LEGGE 240 DEL 2010, di cui al DR n. 977/2013 e ss.mm.ii.....PAG. 24

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. n. 1358 - PROT. n. 51200 DEL 03/03/2022..... PAG. 41
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. n. 1403 - PROT. n. 52695 DEL 04/03/2022.....PAG. 42
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. n. 1497 - Prot. N. 56016 del 09/03/2022PAG. 43
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE Rep. N. 1498 - Prot. N. 56017 del 09/03/2022.....PAG. 43

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1597 - PROT. N. 58678 DEL 14/03/2022 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6135 DEL 22/09/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA.....PAG. 44

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1627 - PROT. N. 59858 DEL 15/03/2022 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6137 DEL 22/09/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E1 -CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA.....PAG. 45

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE Rep. N. 1717 - Prot. N. 62429 del 17/03/2022PAG. 46

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 77/12349 DEL 12.01.2022 - APPROVAZIONE ATTI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA I , AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE -- DIMES DI QUESTO ATENEEO -R PRESSO I LABORATORI DI AREA BIOMEDICA COLLOCATI IN VIALE FILOPANTI 22, BOLOGNA, PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA (RIF. 3369).....PAG. 47

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 121/13617 DEL 13.01.2022 - APPROVAZIONE ATTI CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AREA SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI — CESIA E DI ALTRE STRUTTURE DI QUESTO ATENEEO, DI CUI 1 RISERVATO A VOLONTARI DELLE FFAA (RIF. 5341).....PAG. 49

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 230/16724 DEL 18.01.2022 - APPROVAZIONE ATTI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N, 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA I, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA L'AUGUSTO RIGHI" (DIFA), UNITÀ DI LABORATORIO RICERCA, SEDE DI RAVENNA DI QUESTO ATENEEO (RIF. 5783).....PAG. 50

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 813/32751 DEL 10.02.2022 - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 17 POSTI DI CAT. CL — AREA AMMINISTRATIVA RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA MEDESIMA LEGGE IN POSSESSO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEEO (RIF. 7230).....PAG. 51

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 927/36435 DEL 15.02.2022 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI. PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO — ALIMENTARI, PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI FISICHE E REOLOGICHE,

PROCESSI INNOVATIVI E PACKAGING — LABFIREPACK, CON SEDE A CESENA DI QUESTO ATENEIO (RIF. 3314).....PAG. 54

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1000/38363 DEL 17.02.2022 - APPROVAZIONE ATTI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA I, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA "AUGUSTO RIGHI" (DIFA) DI QUESTO ATENEIO (RIF. 7182).....PAG. 55

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1617/59059 DEL 14.03.2022 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA I, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI" — DEI DI QUESTO ATENEIO (RIF. 7181).....PAG. 56

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1757/64060 DEL 21.03.2022 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA I, AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEIO (RIF. 6939).....PAG. 57

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2186/76922 DEL 07.04.2022 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI CAT C, POSIZIONE ECONOMICA I, AREA BIBLIOTECHE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO, DI CUI 1 RISERVATO A VOLONTARI DELLE FFAA (RIF. 3791).....PAG. 64

➤ **Deleghe**

DECRETO RETTORALE REP. 535/2022 DEL 06/04/2022 PROT. 76559 DELEGA PER LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEIO.....PAG. 67

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE REP. N. 508/2022 – PROT. N. 74113 DEL 01/04/2022
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEIO SULLE CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE
EMANATO CON D.R. 662/2018 DEL 07/05/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.R.
596/2019 DEL 02/04/2019, AL D.R. 406/2020 DEL 06/04/2020 E AL D.R. N. 445/2021 DEL 31/03/2021**

IL RETTORE

VISTO l'art. 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che prevede l'obbligo per le università statali di definire un regolamento in materia di contribuzione studentesca nel rispetto dei principi posti dalla legge stessa;

VISTO il Regolamento di Ateneio sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 662/2018 del 07/05/2018 e integrato con le modifiche di cui al D.R. 596/2020 del 02/04/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021, pubblicato sul B.U. n. 289 del 15/04/2021, in vigore dal 16/04/2021;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/03/2022, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti in data 15/03/2022 e del Senato Accademico in data 22/03/2022, ha

approvato alcune modifiche al Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche sopra indicato;

DECRETA

Art. 1 - Novellazioni

1. Al Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. 662/2018 del 07/05/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.R. 596/2020 del 02/04/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021, vengono apportate le modifiche così come riportato all'Allegato A al presente Decreto Rettorale.

Art. 2 – Testo coordinato

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta in Allegato B il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 – Vigore ed efficacia

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo di pubblicazione.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A - MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLE CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE EMANATO CON DR. N. 662/2018 DEL 07/05/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.R. 596/2019 DEL 02/04/2019, AL D.R. 406/2020 DEL 06/04/2020 E AL D.R. 445/2021 DEL 31/03/2021

Art. 1

(Inserimento del comma 8 all'Art. 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. All'art. 2 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 è inserito il seguente comma:
“8. Gli Organi Accademici possono stabilire contributi omnicomprensivi determinati in misura fissa per gli studenti con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ferma restando la possibilità per tutti di presentare la richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito ai sensi del successivo articolo 4.”

Art. 2

(Modifica all'Art. 4 comma 11 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. L'art. 4 comma 11 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 viene così sostituito:
“11. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento, o, se applicabile, del contributo omnicomprensivo determinato in misura fissa ai sensi del precedente articolo 2 comma 8.”

Art. 3

(Inserimento del comma 12 all'Art. 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. All'art. 4 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 è inserito il seguente comma:

“12. In caso di esito negativo dei controlli effettuati da ER-GO per conto dell'Università sulla documentazione presentata ai sensi del presente articolo, sarà addebitato il contributo omnicomprendivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 15 per i casi di falsità.”

Art. 4

(Inserimento del comma 9 all'Art. 5 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. All'art. 5 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 è inserito il seguente comma:

“9. In situazioni emergenziali dovute a calamità naturali o a eventi bellici le scadenze di cui al precedente comma 3 possono essere prorogate con Disposizione Dirigenziale sulla base di richieste motivate e documentate.”

Art. 5

(Modifica all'Art. 7 comma 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. L'art. 7 comma 7 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 viene così sostituito:

“7. Successivamente alla scadenza per la richiesta di determinazione del contributo omnicomprendivo in funzione del reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo specializzando che deve essere versato in due rate di pari importo, entro le scadenze fissate con delibera dei competenti Organi Accademici.”

Art. 6

(Inserimento del comma 5 all'Art. 7 bis del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. All'art. 7 bis del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 è inserito il seguente comma:

“5. Per le prove di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è previsto un contributo di partecipazione pari a 5,00 €.”

Art. 7

(Modifica all'Art. 10 comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. L'art. 10 comma 1 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 viene così sostituito:

“11. Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.

| CONTRIBUTO | EURO |
|---|--------|
| Ammissione all'Esame di Stato | 400,00 |
| Congedi in arrivo | 150,00 |
| Congedi in arrivo immatricolati da corsi a programmazione nazionale/locale | 80,00 |
| Congedi in partenza | 300,00 |
| Congedi in partenza immatricolati verso corsi a programmazione nazionale/locale | 80,00 |
| Duplicato diario tirocinio | 30,00 |
| Duplicato Diploma ISEF | 100,00 |
| Duplicato pergamena e diploma | 300,00 |

| | |
|---|--------|
| Nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare | 300,00 |
| Duplicato Smart Card a seguito di scadenza certificato elettronico per Scuole Spec. Mediche | 30,00 |
| Duplicato sostitutivo Diploma Scuole di Specializzazione Mediche | 100,00 |
| Duplicato sostitutivo Diploma Scuole dirette a fini speciali e Scuola di Ostetricia | 100,00 |
| Duplicato badge | 10,00 |
| Duplicato badge firma digitale/Smart Card per iscritti a Scuole di Specializzazione Mediche | 30,00 |
| Indennità rilascio duplicato diploma abilitazione | 300,00 |
| Indennità presentazione tardiva domanda di ammissione alla prova finale | 100,00 |
| Indennità presentazione tardiva ISEE | 100,00 |
| Indennità iscrizione tardiva successiva al termine finale con mora | 150,00 |
| Passaggi interni | 80,00 |
| Riconoscimenti ed equipollenze titoli accademici conseguiti all'estero | 600,00 |
| Ricongiunzione carriera | 200,00 |
| Riconoscimento CFU conseguiti in carriere precedenti concluse, in singole attività formative di cui all'art. 8 del presente Regolamento e nel Percorso Formativo 24CFU antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche | 200,00 |
| Tirocinio postlaurea: ammissione | 105,50 |
| Tirocinio postlaurea abilitazione alla professione di medico chirurgo | 300,00 |

.”

Art. 8

(Inserimento del comma 6 all'Art. 10 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. All'art. 10 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 è inserito il seguente comma: “6. Altri contributi per servizi prestati a richiesta dello studente possono essere definiti da singole delibere dei competenti Organi Accademici in conformità ad atti ministeriali.”

Art. 9

(Inserimento del comma 3 all'Art. 15 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021)

1. All'art. 15 del Regolamento sulle Contribuzioni Studentesche emanato con D.R. n. 662/2018 e ss.mm.ii di cui al D.R. 596/2019, al D.R. 406/2020 del 06/04/2020 e al D.R. 445/2021 del 31/03/2021 è inserito il seguente comma: “3. Qualora siano rese false dichiarazioni o siano prodotti documenti falsificati per l'ottenimento di un beneficio di competenza dell'Università o di ER.GO, oppure relativo ad una procedura concorsuale gestita dall'Università per conto di altri enti, saranno revocate le agevolazioni conseguite ai sensi del presente Regolamento.”

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

ALLEGATO B - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULLE CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE EMANATO CON DR. N. 662/2018 DEL 07/05/2018 INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL D.R. N. 569/2019 DEL 02/04/2019. AL D.R. 406/2020 DEL 06/04/2020 E AL D.R. N. 445/2021 del 31/03/2021 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A)

Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche

(Emanato con D.R. N. 662/2018 del 07/05/2018 integrato con le modifiche di cui al D.R. N. 596/2019 del 02/04/2019, al D.R. N. 406/2020 del 06/04/2020, al D.R. N. 445/2021 del 31/03/2021 e con le modifiche di cui al DR 508/2022)

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.
2. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi omnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e per le Scuole di Specializzazione, nonché i contributi prestati per servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali.
3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 2 – Contributo omnicomprensivo annuale per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Con apposita delibera degli Organi Accademici vengono fissati i livelli massimi del contributo omnicomprensivo annuale a carico degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
2. Il contributo omnicomprensivo massimo a carico degli iscritti ai corsi di studio attivati in regime convenzionale con partner esterni, è definito secondo le modalità stabilite negli accordi che sono oggetto di specifica approvazione da parte degli Organi Accademici.
3. Con la delibera di cui al comma 1 gli Organi Accademici determinano altresì i requisiti e le modalità di calcolo per la contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
4. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono a tempo parziale (cd. percorso flessibile) è determinato in misura pari al 50% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono al percorso breve, per conseguire il titolo in un numero di anni inferiore alla durata normale del corso, è determinato in misura pari al 150% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi nella sanzione prevista all'art. 13 è pari al livello massimo definito per il corso ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea per l'iscrizione a Corsi di studio EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) attivati in partnership con altre istituzioni universitarie e coordinati dall'Ateneo di Bologna è determinato in misura fissa secondo le indicazioni di EACEA (Education, Audivisual and Culture Executive Agency).
8. Gli Organi Accademici possono stabilire contributi omnicomprensivi determinati in misura fissa per gli studenti con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ferma restando la possibilità per tutti di presentare la richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprendivo in funzione del reddito

1. La richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprendivo o la determinazione di questo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito deve essere inserita nell'apposita procedura online disponibile sul sito dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO).
2. La domanda deve essere presentata entro le ore 18:00 del 30 ottobre dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
3. È possibile presentare la domanda di cui al comma precedente oltre la scadenza del 30 ottobre ma entro e non oltre le ore 18:00 del 15 novembre dell'anno di riferimento versando apposita indennità per domanda tardiva fissata in 100,00 €. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
4. Il termine di cui al comma precedente è perentorio, non saranno pertanto prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
5. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della valida Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno di riferimento, a seguito della presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica).
6. Nella procedura online di cui al primo comma dovranno essere compilate le sezioni dei dati personali e dei dati economici entro la scadenza di cui al comma 3 tutti i moduli richiesti e dovrà quindi essere inserito il numero di protocollo INPS della DSU.
7. Dal giorno precedente la data di scadenza di cui al comma 3 chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente, contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.
8. Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE da perfezionare a mezzo PEC o PIN.
9. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprendivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.
10. Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente, in caso di omissioni ovvero difformità contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, gli interessati devono farsi parte diligente e provvedere ad integrare la dichiarazione entro il termine di validità della DSU stessa o entro il termine fissato da ER.GO nell'ambito dell'attività di controllo, che sarà comunicato alla casella mail istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) e nel Dossier studente di ER.GO. In caso contrario sarà loro addebitato il contributo omnicomprendivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprendivo in funzione del reddito per gli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
 - i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno di riferimento che sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
 - il patrimonio posseduto all'estero al termine dell'anno di riferimento: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimonimobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Tutti gli studenti comunque sono tenuti a presentare entro il 20 novembre dell'anno di riferimento lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, come specificato nel successivo comma 2, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo

Il riconoscimento dell'esonero tiene conto, inizialmente, che la documentazione inviata dallo studente sia completa. La verifica della conformità a quanto autocertificato, invece, sarà effettuata "ex post". L'esonero pertanto potrà essere revocato qualora emergano omissioni reddituali/patrimoniali.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana (ad esempio in caso di calamità naturali), la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.
In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
 - la composizione del nucleo familiare;
 - l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno di riferimento compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
 - il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell'anno di riferimento);
 - il valore del reddito conseguito nell'anno di riferimento da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
 - l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nell'anno di riferimento; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
 - l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al termine dell'anno di riferimento sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
 - il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al termine dell'anno di riferimento;
 - l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.
3. I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno di riferimento, determinato ai sensi di legge.
4. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", ai sensi Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
5. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.
6. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
7. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
8. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.
9. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

10. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 20 novembre, pena la non ricevibilità della stessa.
11. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo onnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento, o, se applicabile, del contributo onnicomprensivo determinato in misura fissa ai sensi del precedente articolo 2 comma 8.
12. In caso di esito negativo dei controlli effettuati da ER-GO per conto dell'Università sulla documentazione presentata ai sensi del presente articolo, sarà addebitato il contributo onnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 15 per i casi di falsità.

Art. 5 – Modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Per iscriversi ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, è richiesto l'accesso al sistema Studenti Online su cui sono indicate le modalità operative per perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione e per versare gli importi dovuti.
2. In prima istanza è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo entro l'ultimo giovedì del mese di settembre, fatte salve le diverse scadenze per le immatricolazioni previste dai bandi di ammissione a corsi a numero programmato, nazionale o locale.
3. Successivamente alla scadenza per la richiesta dell'esonero totale o per la determinazione del contributo onnicomprensivo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo studente che deve essere versato:
 - in un'unica soluzione entro il 19 dicembre del medesimo anno se pari o inferiore a 500,00 €
 - se di importo superiore a 500,00 € e fino a 100000 € in due rate di cui la prima pari a 500,00 € entro il 19 dicembre del medesimo anno e l'altra pari all'importo residuo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda;
 - se di importo superiore a 1.000,00 € in due rate di pari importo di cui la prima entro il 19 dicembre del medesimo anno e l'altra pari all'importo residuo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo la scadenza è spostata all'ultimo giorno lavorativo precedente per la seconda rata e al primo giorno lavorativo successivo per la terza rata.

In caso di iscrizione tardiva, ovvero dopo il termine finale con mora, qualora siano decorsi i termini di cui sopra, le scadenze per il versamento delle rate sono fissate al ventesimo giorno lavorativo successivo.

4. È possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se pari o superiori a 1.000,00 € presentando alla segreteria studenti apposita istanza motivata e documentata, a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore € 35.00000 €.

In ogni caso non è rateizzabile l'importo della seconda rata.

Sull'istanza di rateizzazione in parola, presentata alla competente Segreteria Studenti, decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti.
5. A richiesta dello studente è possibile – entro e non oltre il termine finale previsto per l'iscrizione con indennità di mora – il pagamento del contributo onnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che questo dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito.
6. *(Comma abrogato)*
7. Per gli studenti che presentano domanda per ottenere le borse di studio regionali l'importo del contributo onnicomprensivo se dovuto viene determinato in esito alla graduatoria definitiva del concorso per le borse in parola e deve essere versato in un'unica soluzione entro la fine del mese di luglio.
8. *(Comma abrogato)*
9. In situazioni emergenziali dovute a calamità naturali o a eventi bellici le scadenze di cui al precedente comma 3 possono essere prorogate con Disposizione Dirigenziale sulla base di richieste motivate e documentate.

Art. 6 – Requisiti di merito

1. Per ottenere l'esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
 - se iscritti al secondo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
 - se iscritti ad anni successivi avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
2. In caso di trasferimenti o passaggi l'anno di iscrizione viene individuato partendo dall'anno di prima immatricolazione e fino all'attuale iscrizione all'Università di Bologna, indipendentemente dall'anno di corso a cui lo studente viene iscritto.

Al fine del possesso dei requisiti di merito sono pertanto richiesti i crediti previsti in base all'anzianità di iscrizione e non all'anno di iscrizione.
3. Gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno, se appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 € versano un contributo parial 7% della quota di ISEE eccedente 13.000,00 € aumentato del 50% e comunque non inferiore a 200,00 €, a condizione che abbiano acquisito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
4. Quanto stabilito nel comma precedente vale anche per gli iscritti a corsi del vecchio ordinamento nelle cui carriere non sono previsti crediti formativi ma solo esami; in questi casi il requisito di merito è assolto qualora abbiano conseguito almeno 2 esami, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
5. I crediti formativi per il requisito di merito di cui al comma 1 del presente articolo devono essere maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione anche in caso di passaggi di corso. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data, ad eccezione dei crediti conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie: in questo caso i crediti saranno considerati anche se registrati in date successive, purché il tirocinio si sia concluso entro il periodo suddetto.
6. In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.
7. Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.
8. In caso di trasferimenti o di passaggi di corso i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo, purché conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.
9. Gli studenti che negli anni accademici precedenti sono decaduti o hanno rinunciato agli studi e gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti (ovvero effettuate in precedenti carriere), e gli studenti che hanno frequentato periodi di studio all'estero maturano il requisito di merito previsto in base all'anno di iscrizione, in funzione del numero di crediti riconosciuti conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
10. Per gli studenti iscritti come ripetenti i requisiti di merito da soddisfare sono:
 - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
 - se iscritti come ripetenti al primo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
 - se iscritti come ripetenti all'ultimo anno della durata normale del corso avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
11. Per gli studenti iscritti a tempo parziale i requisiti di merito per ottenere l'esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito sono:

- essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata del corso di studi adito aumentata di uno, determinata considerando il prolungamento del percorso scelto;
- se iscritti a tempo parziale nell'anno accademico precedente e da un solo anno avere conseguito almeno 5 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
- se iscritti a tempo parziale nell'anno accademico precedente e da più di un anno avere conseguito almeno 12 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per gli studenti che optano per il tempo parziale e nell'anno accademico precedente erano iscritti a tempo pieno i requisiti di merito sono valutati ai sensi di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.

12. Il numero di crediti formativi previsti come requisito di merito per gli iscritti al percorso breve è aumentato del 50% rispetto a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
13. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non sono presi in considerazione né il periodo di sospensione degli studi, nei casi previsti dal Regolamento Studenti, né il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

Art. 7 – Contributo onnicomprensivo annuale Scuole di Specializzazione

1. Il contributo onnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione sia mediche sia non mediche è fissato con apposita delibera degli Organi Accademici.
2. *(Comma abrogato)*
3. A richiesta dello studente è possibile il pagamento del contributo onnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere la determinazione del contributo suddetto in funzione del reddito.
4. A partire dal sistema contributivo valido per l'anno accademico 2020/2021, con apposita delibera gli Organi Accademici determinano i requisiti e le modalità di calcolo per la contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
5. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di determinazione del contributo onnicomprensivo in base al reddito valgono le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
6. All'atto dell'iscrizione è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo.
7. Successivamente alla scadenza per la richiesta di determinazione del contributo onnicomprensivo in funzione del reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo specializzando che deve essere versato in due rate di pari importo, entro le scadenze fissate con delibera dei competenti Organi Accademici.
8. Per le Scuole di Specializzazione mediche le scadenze possono variare nel caso di recuperi della formazione o di immatricolazioni disposte a seguito di provvedimenti ministeriali, che comportino uno slittamento della decorrenza dell'anno accademico o del contratto.

Art. 7 bis – Dottorato di Ricerca

1. Per la frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca non è previsto alcun contributo onnicomprensivo annuale.
2. Per l'iscrizione annuale ai corsi di Dottorato di Ricerca è comunque richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo.
3. Le scadenze per il versamento degli importi specificati nel comma 2 del presente articolo sono determinate per ogni anno accademico dagli Uffici competenti.
4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente comporta l'addebito dell'indennità di mora nelle misure e nei termini specificati all'art. 11 del presente Regolamento.
5. Per le prove di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è previsto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 5,00 €.

Art. 8 – Contributi per l'iscrizione a singole attività formative

1. Per l'iscrizione a singole attività formative il contributo onnicomprensivo è determinato in funzione del numero di CFU delle attività scelte considerando un importo pari a 45,00 € per ciascun credito.
2. All'importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo.

3. Il contributo omnicomprendivo versato ai sensi del comma 1 non è rimborsabile anche nel caso in cui non siano conseguiti i CFU.

Art. 9 – Contributi per la frequenza di Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria

1. Per la frequenza dei percorsi "Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del D.P.C.M. 26/07/2011 in attuazione dell'art. 4, c. 2 legge 26/02/1999, n. 42 il contributo omnicomprendivo è stabilito in 1.000,00 €
2. Tale importo potrà essere rimodulato in funzione delle decisioni prese a livello regionale dal Comitato Regionale di Coordinamento.
3. All'importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo.

Art. 10 – Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente

1. Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.

| CONTRIBUTO | EURO |
|---|--------|
| Ammissione all'Esame di Stato | 400,00 |
| Congedi in arrivo | 150,00 |
| Congedi in arrivo immatricolati da corsi a programmazione nazionale/locale | 80,00 |
| Congedi in partenza | 300,00 |
| Congedi in partenza immatricolati verso corsi a programmazione nazionale/locale | 80,00 |
| Duplicato diario tirocinio | 30,00 |
| Duplicato Diploma ISEF | 100,00 |
| Duplicato pergamena e diploma | 300,00 |
| Nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare | 300,00 |
| Duplicato Smart Card a seguito di scadenza certificato elettronico per Scuole Spec. Mediche | 30,00 |
| Duplicato sostitutivo Diploma Scuole di Specializzazione Mediche | 100,00 |
| Duplicato sostitutivo Diploma Scuole dirette a fini speciali e Scuola di Ostetricia | 100,00 |
| Duplicato badge | 10,00 |
| Duplicato badge firma digitale/Smart Card per iscritti a Scuole di Specializzazione Mediche | 30,00 |
| Indennità rilascio duplicato diploma abilitazione | 300,00 |
| Indennità presentazione tardiva domanda di ammissione alla prova finale | 100,00 |
| Indennità presentazione tardiva ISEE | 100,00 |
| Indennità iscrizione tardiva successiva al termine finale con mora | 150,00 |
| Passaggi interni | 80,00 |
| Riconoscimenti ed equipollenze titoli accademici conseguiti all'estero | 600,00 |
| Ricongiunzione carriera | 200,00 |
| Riconoscimento CFU conseguiti in carriere precedenti concluse, in singole attività formative di cui all'art. 8 del presente Regolamento e nel Percorso Formativo 24CFU antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche | 200,00 |
| Tirocinio postlaurea: ammissione | 105,50 |
| Tirocinio post laurea abilitazione alla professione di medico chirurgo | 300,00 |

2. Agli importi determinati come sopra indicato va aggiunta l'imposta di bollo se dovuta.
3. *(Comma abrogato)*
4. Il contributo per Passaggi interni non è dovuto da parte degli immatricolati che optano per un corso a numero programmato (nazionale o locale) di questo Ateneo successivamente all'immatricolazione ad un corso diverso.
5. È previsto l'esonero dall'indennità relativa alla richiesta di nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare nei casi di transizione di genere e negli altri casi di variazione anagrafica consentiti dalla normativa vigente.
6. Altri contributi per servizi prestati a richiesta dello studente possono essere definiti da singole delibere dei competenti Organi Accademici in conformità ad atti ministeriali.

Art. 11 – Indennità di mora per ritardato versamento dei contributi

1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo onnicomprensivo, nonché della prima rata pari alla somma della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo, comporta l'applicazione di un'indennità di mora articolata come segue:
 - € 30,00 per i pagamenti effettuati dal primo giorno al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
 - € 150,00 per i pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto.
2. Nelle ipotesi di immatricolazioni/iscrizioni tardive effettuate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni ministeriali cogenti, le more saranno applicate solo con riferimento alle nuove e diverse scadenze che saranno definite per i pagamenti delle contribuzioni studentesche.
3. Non sarà applicata alcuna indennità di mora sulla prima rata o sulla monorata nei casi di iscrizioni effettuate a seguito di ricongiunzione di carriera, ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 18 del Regolamento Studenti.
4. *(Comma abrogato)*
5. Non è dovuta l'indennità di mora qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile ad errori o malfunzionamenti dei sistemi di Ateneo, oggettivamente riscontrati.

Art. 12 – Contributi di partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato

1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato sia locale che nazionale è fissato in 50,00 €.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto a 20,00 € per i corsi di studio che prevedono l'utilizzo di certificazioni rilasciate da enti esterni.
3. Il contributo per la partecipazione alle prove di orientamento per l'ammissione a corsi di studio ad accesso libero è fissato in 10,00 €.
4. Per i bandi che prevedono la possibilità di ripetere le prove in sessioni successive il contributo di cui sopra deve essere versato una sola volta per ciascun bando.
5. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di studio a numero programmato sia locale che nazionale è fissato in 100,00 €.
6. Per i corsi a numero programmato a livello nazionale le disposizioni del presente articolo si applicano in assenza di specifiche determinazioni valide a livello nazionale e adottate con appositi atti ministeriali.

Art. 13 – Posizioni debitorie

1. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.), con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono effettuare alcun atto di carriera.

Art. 14 - Controlli

1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che percepiscono redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell'Università, sulla base della documentazione inviata dagli studenti.

3. I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell'Università e riguarderanno le Attestazioni ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS e, a campione, le componenti auto-dichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). A tal fine, ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

Anche in esito a tali controlli saranno inviati all'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle posizioni da assoggettare all'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

4. L'Università controlla il possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 6 per ottenere l'esonero totale o la determinazione del contributo in base alle condizioni economiche e al merito, sia all'atto dell'iscrizione sia in momenti successivi, al fine di valutare le posizioni a seguito della registrazione in carriera dei riconoscimenti di crediti formativi.

Art. 15 – Sanzioni

1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della definizione del contributo onnicomprensivo all'interessato sarà addebitato il doppio dell'importo massimo di contributo previsto per il corso di studi nell'anno di riferimento.
2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l'Università è tenuta a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.
3. Qualora siano rese false dichiarazioni o siano prodotti documenti falsificati per l'ottenimento di un beneficio di competenza dell'Università o di ER.GO, oppure relativo ad una procedura concorsuale gestita dall'Università per conto di altri enti, saranno revocate le agevolazioni conseguite ai sensi del presente Regolamento.

Art. 16 – Rimborsi

1. Il contributo onnicomprensivo versato ai sensi del presente Regolamento è rimborsato d'ufficio a cura dell'Amministrazione a nei seguenti casi:
 - a) beneficiari di esonero totale dalle contribuzioni studentesche, ex lege o in base ad autonome deliberazioni dei competenti Organi Accademici;
 - b) l'iscrizione all'anno accademico di riferimento non è perfezionata;
 - c) l'iscrizione all'anno accademico di riferimento è annullata;
 - d) il versamento è superiore al dovuto.

Art. 17 – Importi di importo modesto

1. Per qualunque contributo disciplinato dal presente Regolamento non si dà luogo a recupero crediti o a rimborso debiti per importi pari o inferiori a 12,00 euro.

DECRETO RETTORALE N. 533/2022 del 06/04/2022 Prot. N. 76554
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
EMANATO CON D.R. N. 19/2014 del 08.01.2014

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.
- il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e convegni emanato con d.r. n. 19/2014 del 08.01.2014

PRESO ATTO

-
-
- che nella seduta del 23/02/2022, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e convegni emanato con DR. n. 19/2014 del 08/01/2014;
 - che nella seduta del 29/03/2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e convegni emanato con DR. n. 19/2014 del 08/01/2014;

DECRETA

**Art. 1
(Novellazioni)**

1. Al Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e convegni emanato con DR. n. 19/2014 del 08/01/2014 vengono apportate le modifiche così come riportate all'Allegato A) al presente decreto.

**Art. 2
(Testo coordinato)**

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta, in Allegato B) al presente decreto, il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Art. 3
(Vigore ed efficacia)**

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
Firmato digitalmente

ALL.A) AL DR N. 533/2022 DEL 06/04/2022 PROT. 76554

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI EMANATO CON DR. N. 19/2014 DEL 08/01/2014

Art. 1

(Modifica all'Art. 10 del Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e convegni emanato con dr. n. 19/2014 del 08/01/2014)

1. L'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione manifestazioni e convegni emanato con dr. n. 19/2014 del 08/01/2014 viene così sostituito:

"Articolo 10 (Soggetti abilitati)

1. I soggetti abilitati a disporre disgiuntamente tali spese sono:
 - a) Magnifico Rettore;
 - b) Pro-Rettori;
 - c) Presidenti e vicepresidenti di Scuola;
 - d) Direttori di Dipartimento;
 - e) Direttore Generale;
 - f) Presidenti del Consiglio di Campus;

g) Responsabili di fondi di ricerca e di didattica;

h) Organi monocratici delle Strutture di cui all'art. 25 e di quelle dotate di specifica autonomia gestionale.

i) i Dirigenti.

2. Essi sottoscrivono il progetto della manifestazione ed assumono la responsabilità della sua puntuale esecuzione, del corretto utilizzo dei fondi nonché della relativa rendicontazione."

Allegato B) al DR N. 533/2022 del 06/04/2022 Prot. n. 76554

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI EMANATO CON DR. N. 19/2014 DEL 08/01/2014 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A) DEL D.R. N. 533/2022 DEL 06/04/2022

TITOLO I – PROMOZIONE DELL'ATENEO – DEFINIZIONI E CRITERI

Articolo 1 (Definizioni e criteri)

1. L'Ateneo ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, spese finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle sue attività istituzionali.

2. Tali spese sono classificate in:

a) spese di rappresentanza;

b) spese per manifestazioni e convegni.

3. Sono criteri di ammissibilità per entrambe le tipologie di spesa:

a) il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali;

b) il decoro, l'economicità e la ragionevolezza;

c) la motivazione dettagliata delle ragioni, delle circostanze della spesa e della correlazione con le finalità istituzionali;

d) lo stanziamento di bilancio.

TITOLO II – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 2 (Finalità)

1. Finalità proprie delle spese di rappresentanza sono:

a) suscitare sulla propria attività istituzionale l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica;

b) la proiezione dell'Ateneo, inteso nella sua globalità, all'esterno, nel panorama istituzionale nazionale e internazionale, in correlazione all'esigenza di rappresentatività e di accrescimento del prestigio;

c) intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni all'Ateneo, al fine di mantenerne o accrescerne il prestigio;

2. Non si qualificano spese di rappresentanza quelle che si esauriscono all'interno dell'Ateneo tra gli organi previsti dallo Statuto, tra tali organi e le persone fisiche operanti al suo interno, nonché tra queste ultime.

Articolo 3 (Tipologia delle spese di rappresentanza)

1. Le spese connesse all'attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui al Titolo 1 tenuto anche conto di consuetudini e tradizioni culturali consolidate, purché la spesa non rappresenti un mero atto di liberalità.

2. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio di Ateneo per le finalità di cui all'art.2, a favore di personalità, esterne all'Ateneo, rappresentative dei campi della cultura, scienza, ricerca, contesto culturale e/o sociale, sono quelle connesse a:

a) atti di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio. Sono escluse le spese di carattere personale;

b) atti di cortesia: targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, in generale atti a contenuto e valore prevalentemente simbolico;

c) piccole consumazioni, eventuali colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con i soggetti esterni all'Ateneo. Il Magnifico Rettore, in motivate circostanze, può designare alla partecipazione sino ad un massimo di due persone dell'Ateneo, in funzione del ruolo ricoperto;

d) servizi/forniture a supporto (stampe di inviti, addobbi ed impianti tecnici, servizi fotografici, etc).

Articolo 4 (Soggetto abilitato)

Le spese di rappresentanza possono essere disposte esclusivamente dal Magnifico Rettore.

Articolo 5 (Imputazione contabile della spesa)

Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico di apposito capitolo di bilancio nel rispetto del limite dello stanziamento annuale.

Articolo 6 (Fasi e documentazione della spesa)

Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui all'art. 3 devono:

- a) essere conformi alle norme di contabilità pubblica, del regolamento di Ateneo in materia di acquisti di beni e servizi e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- b) essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell'ammontare;
- c) recare in allegato i documenti contabili ad esse relativi. Dovrà inoltre essere allegata:
 - 1) per le spese previste dall'art. 3 lettere a) e c) una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, contenente l'elenco nominativo delle personalità esterne beneficiarie.
 - 2) per le spese previste dall'art. 3 lettera b) una dichiarazione, sottoscritta dal Magnifico Rettore, con l'indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito, se già individuato. In ogni caso, per tali spese dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico dei beni, con l'indicazione nominativa dei beneficiari.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI**Articolo 7 (Finalità)**

1. Le spese per manifestazioni e convegni hanno la finalità di promuovere e valorizzare le attività istituzionali dell'Ateneo (didattica, ricerca, trasferimento della conoscenza, promozione della cultura), assicurandone la proiezione all'esterno.
2. Tali spese possono essere sostenute in occasione di:
 - a) convegni, tavole rotonde, fiere, mostre ed altri simili eventi;
 - b) cerimonie istituzionali e iniziative di comunicazione istituzionale;
 - c) lauree ad honorem;
 - d) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;
 - e) altre manifestazioni che rispettino le finalità di cui al comma 1.

Articolo 8 (Tipologia delle spese per organizzazione manifestazioni e convegni)

1. Le spese connesse all'organizzazione di manifestazione e convegni devono essere improntate ai principi di cui al Titolo I e devono altresì essere sostenute avvalendosi, in via prioritaria, delle risorse e dei servizi disponibili all'interno dell'Ateneo.
2. Le spese che si possono assumere su fondi di Ateneo per le finalità di cui all'art.7 sono quelle connesse a:
 - a) spese di organizzazione e gestione dell'evento/iniziativa (locandine e stampati in generale, affitto aule, agenzie organizzazione eventi, stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, trasporti, forniture e servizi per l'organizzazione, etc.);
 - b) spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro strettamente funzionali all'evento e congrue rispetto al numero dei partecipanti.

Le colazioni di lavoro possono includere la partecipazione di due rappresentanti interni all'Ateneo, qualora essa sia giustificata dal ruolo ricoperto. In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, delle lauree honoris causa, il numero è fissato fino ad un massimo di dieci rappresentanti di Ateneo.
 - c) compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente funzionali alla partecipazione all'evento, a favore dei soli relatori. Tali spese devono essere adeguatamente documentate.
 - d) spese per targhe, medaglie, libri, coppe, composizioni floreali e similari a valore prevalentemente simbolico, con prevalenza di oggettistica istituzionale caratterizzata dal logo di Ateneo, strettamente finalizzate all'evento;
 - e) spese per materiale promozionale a valore prevalentemente simbolico, con prevalenza di oggettistica istituzionale caratterizzata dal logo di Ateneo, strettamente finalizzate all'evento.

Articolo 9 (Deroghe)

1. Sono consentite eventuali deroghe all'art. 8 del presente regolamento, compreso il numero di rappresentanti dell'Ateneo di cui alla lettera b), nel caso in cui le spese gravino su progetti di ricerca o didattica commissionati da soggetti pubblici o privati, se adeguatamente motivate da parte del responsabile scientifico dei fondi.

Articolo 10 (Soggetti abilitati)

1. I soggetti abilitati a disporre disgiuntamente tali spese sono:

- a) Magnifico Rettore;
- b) Pro-Rettori;
- c) Presidenti e vicepresidenti di Scuola;
- d) Direttori di Dipartimento;
- e) Direttore Generale;
- f) Presidenti del Consiglio di Campus;
- g) Responsabili di fondi di ricerca e di didattica;
- h) Organi monocratici delle Strutture di cui all'art. 25 e di quelle dotate di specifica autonomia gestionale;
- i) i Dirigenti.

2. Essi sottoscrivono il progetto della manifestazione ed assumono la responsabilità della sua puntuale esecuzione, del corretto utilizzo dei fondi nonché della relativa rendicontazione.

Articolo 11 (Imputazione contabile della spesa)

Le spese devono essere poste a carico di appositi capitoli di bilancio individuati nel piano dei conti.

Articolo 12 (Attestazione dell'iniziativa)

1. Il progetto di cui all'art.10, comma 2, describe:

- a) l'evento/iniziativa;
- b) le finalità e i risultati attesi;
- c) i destinatari;
- d) i fondi su cui si intende far gravare tali spese distinguendo tra fondi propri, contributi finanziari provenienti da terzi e dalle articolazioni dell'Ateneo;
- e) il budget suddiviso per voci di spesa.

2. Al termine della manifestazione i soggetti di cui all'art.10, ai fini della liquidazione della spesa, sottoscrivono il rendiconto finale, accompagnato dalla dichiarazione che certifica il rispetto dei regolamenti di Ateneo.

3. Il progetto e il rendiconto finale vengono redatti secondo lo schema di sintesi predisposto dagli uffici competenti.

Articolo 13 (Fasi e documentazione della spesa)

Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese disposte dai soggetti di cui all'art. 10 devono essere accompagnate dal rendiconto finale firmato dal responsabile.

Attraverso un'attività di auditing a campione, sarà verificata la regolarità delle spese e la relativa documentazione a supporto, in particolare sarà necessario:

- 1) per le colazioni di lavoro di cui all'art. 8 lettera b) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui all'art 10, contenente l'elenco nominativo dei partecipanti, inclusi i rappresentanti di Ateneo, ed il ruolo di ciascuno di essi. Per tali spese si applicano i massimali previsti dal Regolamento Missioni.
- 2) per le spese previste dall'art. 8 lettera d) allegare una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui all'art. 10, con l'indicazione nominativa del beneficiario e il ruolo rivestito. Per tali spese dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico dei beni.

TITOLO IV – NORME FINALI**Articolo 14 (Entrata in vigore e abrogazione)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Alla medesima data è abrogato il Regolamento delle spese di rappresentanza nell'ambito dell'Università degli Studi di Bologna (Decreto Rettorale n 4 del 07/01/1997).

**DECRETO RETTORALE REP. N. 534/2022 DEL 06/04/2022 PROT. N.76555
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'AZIENDA AGRARIA – A.U.B.**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 454/24700 del 3 giugno 2013, di costituzione dell'Azienda Agraria - A.U.B. e di emanazione del relativo Regolamento di funzionamento e S.M.I.;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 22 marzo 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022, con le quali sono state approvate le modifiche al citato Regolamento di funzionamento dell'Azienda Agraria - A.U.B. aggiornando i dipartimenti coinvolti;

DECRETA

**Articolo 1 (Modifiche al Regolamento di funzionamento
dell'Azienda Agraria - A.U.B.)**

1. L'art. 2 del Regolamento di funzionamento dell'Azienda Agraria - A.U.B. è così riformulato "l'A.U.B. è articolata in Unità Operative, che svolgono prevalentemente le attività per i seguenti Dipartimenti di riferimento: Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e di Scienze Mediche Veterinarie";
2. L'art. 6 del Regolamento di funzionamento dell'Azienda Agraria - A.U.B. è così riformulato "Il Comitato è composto dal Presidente che lo presiede, dai Direttori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, dal Direttore dell'A.U.B. e dal responsabile amministrativo gestionale che assume le funzioni di segretario verbalizzante."

**Articolo 2
(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento di funzionamento dell'Azienda Agraria - A.U.B, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3 (Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
(f.to digitalmente)

ALLEGATO 1 AL DECRETO RETTORALE N. 534/2022 DEL 06/04/2022**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA AGRARIA - A.U.B.****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 (Definizione e Finalità)**

1. L'Azienda Agraria – A.U.B. dell'Università di Bologna, nel seguito del presente Regolamento indicata come A.U.B., istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, è struttura di supporto per le attività istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo e svolge attività di sperimentazione in tutti gli ambiti scientifico-disciplinari, in particolare in ambito agrario e veterinario, utilizzando le risorse di cui al capo IV.

2. L'A.U.B. ha autonomia amministrativa, gestionale e organizzativa in base alle norme vigenti, allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 (Articolazione e Dipartimenti di riferimento)

L'A.U.B. è articolata in Unità Operative che svolgono prevalentemente le attività per i seguenti Dipartimenti di riferimento: Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Scienze Mediche Veterinarie.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**Articolo 3 (Organi)**

1. Sono organi dell'A.U.B.:

- a) Presidente
- b) Direttore
- c) Comitato

Articolo 4 (Presidente)

1. Il Presidente è delegato dal Rettore, vigila sull'andamento complessivo delle attività dell'A.U.B., facendosi garante delle politiche unitarie di Ateneo in materia.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Comitato;
- b) definisce in accordo con la programmazione triennale di Ateneo le linee di indirizzo dell'A.U.B. e vigila sull'andamento complessivo delle sue attività attraverso verifiche periodiche;
- c) nomina i Responsabili delle Unità operative fra i professori di prima e seconda fascia in servizio presso l'Ateneo, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 2.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore dell'A.U.B. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore fra i professori di prima e seconda fascia in servizio nell'Ateneo e in possesso di competenze qualificate negli ambiti delle attività dell'A.U.B., dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

2. Il Direttore nomina, fra i Responsabili delle Unità Operative, un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione degli indirizzi impartiti dal Presidente e dei piani e programmi deliberati dal Comitato, assicurando la loro attuazione attraverso la gestione coordinata delle risorse dell'A.U.B.;
- b) ha funzioni di iniziativa e coordinamento delle attività dell'A.U.B.;
- c) coordina le attività delle Unità Operative;
- d) ha la rappresentanza istituzionale dell'A.U.B. nei rapporti esterni e con i terzi;

-
-
- e) individua i fabbisogni e propone al Comitato la distribuzione delle risorse;
 - f) in sede di programmazione, formula al Comitato le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento, in sede di revisione della programmazione propone al Comitato le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone al Comitato la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;
 - g) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - h) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati all'A.U.B. secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - i) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - l) è responsabile delle funzioni di gestione dei servizi TA con i poteri del privato datore di lavoro con riguardo ai poteri di direzione, specificazione e vigilanza sulla base di quanto indicato nel Regolamento di organizzazione dell'Ateneo;
 - m) può delegare i Responsabili delle Unità Operative per la firma di atti di natura gestionale riferiti al personale TA, docente e altre figure a supporto delle attività che operano nella Unità Operativa, sulla base dei principi generali dei regolamenti in materia;
 - n) assicura l'assunzione di operai agricoli, laddove si ravvisano le necessità, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente;
4. Il Direttore, inoltre:
 - a) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Comitato;
 - b) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi;
 - c) mette a disposizione le attrezzature, gli strumenti necessari e le risorse per le attività di ricerca e di sperimentazione.
 5. Il Direttore è coadiuvato da un responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla base di Regolamenti di Ateneo.
 6. Per lo svolgimento delle funzioni di gestione di cui al presente articolo, il Direttore si avvale di un Collegio di Direzione con funzioni consultive, costituito dal Direttore stesso e da tutti i Responsabili delle Unità Operative.

Articolo 6 (Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. – Composizione)

Il Comitato è composto dal Presidente che lo presiede, dai Direttori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, dal Direttore dell'A.U.B. e dal responsabile amministrativo gestionale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 7 (Comitato dell'Azienda Agraria A.U.B. – Compiti e funzionamento)

1. Il Comitato si riunisce trimestralmente in via ordinaria, ed in via straordinaria su convocazione diretta del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo gestionale. Di ogni riunione verrà redatto verbale.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta ai componenti con preavviso di 5 (cinque) giorni, ridotti a 2 (due) in caso d'urgenza, anche mediante posta elettronica.
5. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina la congruità ed approva i progetti di attività scientifica, didattica e di servizio e delle eventuali attività produttive derivate, che sono presentati dal Direttore, compatibilmente con le risorse finanziarie ed il personale disponibile;
 - b) approva un piano triennale delle attività dell'A.U.B.;

-
-
- c) propone annualmente al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi definiti da quest'ultimo, il piano di fabbisogno di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'A.U.B.;
- d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia;
- e) assegna il budget alle Unità Operative rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate all'A.U.B.;
- f) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti;
- g) delibera sulle esigenze di acquisto di beni e servizi e sugli ulteriori fabbisogni necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nei limiti e secondo i Regolamenti vigenti di Ateneo;
- h) approva l'autorizzazione a richiedere ed accettare fondi di finanziamento di progetti di ricerca;
- i) propone agli Organi Accademici le modifiche al presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO III – ARTICOLAZIONE

Articolo 8 (Unità Operativa)

1. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Responsabile, nominato dal Presidente, su designazione dei Direttori di Dipartimento di cui all'articolo 2, che esercita le seguenti funzioni:
- a) predisporre il programma delle attività di ricerca, didattica, di servizio e delle eventuali attività produttive derivate per la singola Unità Operativa indicando le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse;
- b) presenta un rendiconto delle attività realizzate con le risorse utilizzate;
- c) coordina funzionalmente il personale assegnato all'A.U.B. che opera nelle unità operativa di riferimento;
- d) coordina con i Dipartimenti interessati lo svolgimento delle attività di cui al punto a);

CAPO IV – GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato all'A.U.B. è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
2. All'organizzazione all'A.U.B. si applicano i principi espressi dal "Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus".

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget dell'A.U.B. è costituito da:
- a) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- b) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di cui all'articolo 1 per specifici programmi formativi e/o di ricerca;
- c) fondi di ricerca dei Dipartimenti di riferimento di cui all'articolo 2, che sostengono finanziariamente i programmi delle attività realizzate dall'A.U.B.;
- d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- e) altri contributi pubblici e privati;
- f) erogazioni liberali;
- g) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

Articolo 11 (Terreni e Beni Immobili)

1. In conformità ai vigenti regolamenti d'Ateneo, l'A.U.B., per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e veterinario ed al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche, scientifiche e di servizio, è assegnataria dei terreni agricoli a qualunque titolo detenuti dall'Ateneo e degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici coerenti con le finalità dell'A.U.B.) che i Dipartimenti di riferimento consegnatari a tale scopo conferiscono in gestione all'A.U.B. stessa.
2. L'A.U.B. assegnataria assume gli obblighi propri del consegnatario previsti dai regolamenti d'Ateneo in materia di sicurezza e di assegnazione e consegna dei beni immobili, ovvero gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e gli obblighi di segnalare con tempestività all'Area Edilizia e Logistica la necessità di interventi di manutenzione straordinaria di tipo edile ed impiantistico e di manutenzione ordinaria che l'Area Edilizia e Logistica effettuerà in conformità alle previsioni dell'articolo 15 del Regolamento sull'assegnazione e consegna dei beni immobili.
3. Sono escluse dall'assegnazione le aree edificabili di cui è stata deliberata la cantierabilità.

Articolo 12 (Beni mobili e Bestiame dell'Azienda Agraria A.U.B.)

1. L'A.U.B. procede all'inventariazione e gestione dei beni mobili, ivi compreso il bestiame, in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo e di tutti i regolamenti e linee guida in materia.
2. In relazione alla conduzione e alla registrazione del bestiame, le Unità Operative sono tenute all'applicazione delle norme in materia.

CAPO V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali)**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Scienze Mediche Veterinarie e Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, nella qualità di consegnatari, hanno conferito beni immobili in gestione all'A.U.B. con apposito verbale.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed emanato con decreto rettorale che ne determina l'entrata in vigore.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 543/2022 DEL 07/04/2022 PROT. N. 77101
EMANAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18
e 24 DELLA LEGGE 240 DEL 2010, di cui al DR n. 977/2013 e ss.mm.ii.**

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTI gli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 marzo e 29 marzo 2022, di approvazione delle modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con DR n. 977 del 2013, così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

F.to digitalmente
IL RETTORE
(Prof. Giovanni MOLARI)

Allegato A al Decreto

Modifiche al Regolamento per la per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013

1. Modifica alla denominazione del titolo del Regolamento

La denominazione del Regolamento è modificata come segue:

“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.18 e 24 comma 5 della Legge 240/2010”

2. Modifica all'art. 2 – Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli

L'art. 2 è modificato come segue:

“1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:

- a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
- b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.

3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto: a) la fascia richiesta, b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati chiamati dal Dipartimento; c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; d) l'eventuale indicazione di

uno o più settori scientifico disciplinari; e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento: 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni; 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 12 bis.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare la struttura presso cui tale attività sarà espletata e gli ulteriori requisiti richiesti, con particolare riferimento ai titoli di studio necessari per l'inserimento in convenzione.

Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata: 1) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato; 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del d. lgs 517/99.

5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:

a) le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I;

c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1:

1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;

2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

3. Modifica alla denominazione del TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

La denominazione del Titolo I è modificata come segue:

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

4. Modifica all'art. 3 – Modalità di definizione degli Standard

L'art. 3 è modificato come segue:

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

3. Per le procedure di cui all' art. 18 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.

5. Abrogazione dell'art. 4 - Modalità di attribuzione dei punteggi nelle procedure in cui non è prevista una prova didattica

L'art. 4 è abrogato

6 . Modifica all'art. 4 bis - Procedure con prova didattica

L'art. 4 bis viene rinumerato in art. 4 e viene rinominato "Prova didattica"

L'art. 4 – Prova didattica - è il seguente:

1. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
2. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
4. La prova didattica può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
5. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione dei titoli.
6. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

7. Modifica all'art. 5 – Valutazione dell'attività didattica

L'art. 5 è modificato come segue:

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui all' art. 24 comma 5 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.

8 Modifica all'art.6 – Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

L'art. 6 è modificato come segue:

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

9. Modifica all'art. 7 – Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario

L'art. 7 viene rinominato “Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione”

L'art. 7 viene modificato come segue:

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.

10. Modifica all'art. 7 bis – Valutazione delle attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative

L'art. 7 bis viene rinominato “Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico”

L'art. 7 bis viene modificato come segue:

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

11. Modifica all'art. 8 – Commissioni di selezione

L'art. 8 viene rinominato “Commissioni di valutazione”

L'art. 8 viene modificato come segue:

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una Commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.
5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordinate nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

12. Modifica all'art. 9 – Termine del procedimento

L'art. 9 viene rinominato "Lavori della Commissione e termine del procedimento"

L'art. 9 viene modificato come segue:

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti.
La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

13. Modifica all'art. 10 – Chiamata dei candidati selezionati

L'art. 10 viene rinominato “Chiamata dei candidati idonei”

L'art. 10 viene modificato come segue:

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18, all'esito della procedura comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all'articolo 2 comma 5, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi.

Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo.

La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.

La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

14 . Modifica della denominazione del TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18 COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

La denominazione del TITOLO 3 è modificata come segue:

TITOLO 3 – PROCEDURA EX ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010

15 . Modifica all'art 11 – Procedure selettive

L'art. 11 viene rinominato “Procedure valutative”

L'art. 11 viene modificato come segue:

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve riportare:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

-
-
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - l) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura;
 - m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - p) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;
 - q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per i candidati che saranno individuati come idonei.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e degli ulteriori requisiti richiesti, con particolare riferimento ai titoli di studio necessari per l'inserimento in convenzione.

16. Modifica all'art. 12 – Candidati ammissibili alle selezioni

L'art. 12 viene rinominato “Candidati ammissibili alla procedura valutativa”

L'art. 12 viene modificato come segue:

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

17. Modifica all'art.12 bis – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alle selezioni

L'art. 12 bis viene rinominato “Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alla procedura valutativa”

L'art. 12 bis viene modificato come segue:

Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, ad essa possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente l'emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento

18. Abrogazione dell'art. 13 – Modalità di svolgimento delle selezioni

L'art. 13 è abrogato.

19. Modifica della denominazione del TITOLO 4 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 e 6, LEGGE N. 240/2010

La denominazione del TITOLO 4 è modificata come segue:

TITOLO 4 – PROCEDURE EX ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240/2010**20. Modifica all'art. 14 – Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010.**

L'art. 14 viene rinumerato in art. 13 e viene rinominato “Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5 legge 240/2010.”

L'art. 13 è il seguente:

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente Regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.
4. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.

21. Modifica all'art. 14 bis

L'art. 14 bis viene rinumerato in art. 13 bis e viene rinominato “Anticipo della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010”

L'art. 13 bis è il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.

4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'art. 13.

22. Abrogazione dell'art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, Legge 240/2010

L'art. 15 è abrogato.

23. Modifica all'art. 16 – Disposizioni transitorie

L'art. 16 viene rinumerato in art. 14 – “Disposizioni transitorie”

L'art. 14 è il seguente:

Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure che saranno bandite successivamente alla delibera di programmazione annuale adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa all'anno 2022. Per le procedure di reclutamento bandite entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, in corso di svolgimento, restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento emanato con DR n° 977 del 9/12/2013.

Allegato B al Decreto

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010 emanato con D.R. n. 977/2013

integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:

- a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
- b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 4. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.

3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:

- a) la fascia richiesta,
- b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati chiamati dal Dipartimento;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 12 bis.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare la struttura presso cui tale attività sarà espletata e gli ulteriori requisiti richiesti, con particolare riferimento ai titoli di studio necessari per l'inserimento in convenzione.

Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata:

- 1) per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
- 2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del d. lgs 517/99.

5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:

- a) le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I;
- c) nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1:
 - 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

1. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma

di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

2. Per le procedure di cui all' art. 18 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 Prova didattica

1. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.
2. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.
3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
4. La prova didattica può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
5. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione dei titoli.
6. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.
2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
3. Limitatamente alle procedure di cui all' art. 24 comma 5 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità

temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - f) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione

Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.

Art. 7 bis Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001.
4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno all'Ateneo è designato dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della Commissione.
5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.

6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
7. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.
8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.
3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.
4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:
 - dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni;
 - dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;
 - dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.
5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.
6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.
8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 9 Lavori della Commissione e termine del procedimento

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30

giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati idonei

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18, all'esito della procedura comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all'articolo 2 comma 5, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi.

Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo.

La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.

La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – PROCEDURA EX ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure valutative

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve riportare:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;

-
-
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
 - h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - l) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura;
 - m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - o) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - p) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;
 - q) l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Dipartimento, per i candidati che saranno individuati come idonei.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e degli ulteriori requisiti richiesti, con particolare riferimento ai titoli di studio necessari per l'inserimento in convenzione.

Art. 12 Candidati ammissibili alla procedura valutativa

1. Alla procedura valutativa possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alla procedura valutativa.

Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, ad essa possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente l'emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO 4 - PROCEDURE EX ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010**Art. 13 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.
4. In caso di valutazione positiva, la/il candidata/o è inquadrata/o nel ruolo di professoressa/professore associato con decreto rettorale alla scadenza del contratto.

Art. 13-bis Anticipo della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010.

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
2. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.
4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'art. 13.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure che saranno bandite successivamente alla delibera di programmazione annuale adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa all'anno 2022. Per le procedure di reclutamento bandite entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, in corso di svolgimento, restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento emanato con DR n° 977 del 9/12/2013.

DECRETI E DELIBERAZIONI
➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato****DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. n. 1358 - PROT. n. 51200 DEL 03/03/2022****IL DIRIGENTE**

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 441 del 25/01/2021 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 09/B3 - Ingegneria Economico-Gestionale, per il Settore scientifico disciplinare 14/C2 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, per il Settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi. Il posto è attivato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3675 del 04/06/2021, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 180 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte delle candidate dott.sse De Tona e Lavizzari che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equipollenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa De Tona, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica con nota prot. n. 175173 del 19/07/2021;
- che la dott.ssa Lavizzari Anna non ha presentato entro i termini indicati al punto precedente la dichiarazione di equivalenza.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3675 del 04/06/2021, è confermata come di seguito indicato:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|-----------------|-------------|
| 1) | Chiara Gius | 89,50/100 |
| 2) | Carla De Tona | 88,50/100 |
| 3) | Michele Bonazzi | 87,50/100 |

Bologna, 03/03/2022

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. n. 1403 - PROT. n. 52695 DEL 04/03/2022**IL DIRIGENTE****VISTI**

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 442 del 25/01/2021 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior), per il Settore Concorsuale 09/B3 - Ingegneria Economico-Gestionale, per il Settore scientifico disciplinare 14/C2 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, per il Settore scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi. Il posto è attivato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3584 del 31/05/2021, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 180 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati dott. Dines e dott.ssa De Tona che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equipollenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa De Tona, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica con nota prot. n. 175173 del 19/07/2021;
- che il Dott. Dines Nicholas non ha presentato entro i termini indicati al punto precedente la dichiarazione di equivalenza.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3584 del 31/05/2021, è confermata come di seguito indicato:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|-------------------|-------------|
| 1) | Davide Ruggieri | 79/100 |
| 2) | Carla De Tona | 75,40/100 |
| 3) | Francesca Bitetto | 62,00/100 |

Bologna, 04/03/2022

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. n. 1497 - Prot. N. 56016 del 09/03/2022**IL DIRIGENTE****VISTI**

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 748 del 04/02/2021 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior), per il Settore Concorsuale 06/N1- Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate, per il Settore scientifico disciplinare MED/48 - Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e riabilitative;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3002 del 05/05/2021, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 180 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati dott. Turolla e dott. Chiarotto che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dal Dott. Turolla Andrea, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica con nota prot. n. 219271 del 14/09/2021;
- che il dott. Chiarotto Alessandro non ha presentato entro i termini indicati al punto precedente la dichiarazione di equivalenza.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3002 del 05/05/2021, è confermata come di seguito indicato:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1) | Andrea Turolla | 83/100 |

Bologna, 09/03/2022

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE Rep. N. 1498 - Prot. N. 56017 del 09/03/2022**IL DIRIGENTE****VISTI**

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;

- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- il D.M. 1062 del 10/08/2021 col quale il Ministero per l'Università e la Ricerca ha attribuito le dotazioni del Progetto PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 con riferimento all'Azione IV “Innovazione” e all'Azione V “Green” in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3;
- la Disposizione Dirigenziale n. 6552 all. 67 dell'11/10/2021 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 14/A2 Scienza Politica, per il Settore Scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica;
- la Disposizione Dirigenziale n. 8114 del 02/12/2021, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine del 20/01/2022, che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato dott. Acconcia che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- che il Dott. Acconcia Giuseppe non ha presentato entro i termini indicati al punto precedente la dichiarazione di equivalenza.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3584 del 31/05/2021, è confermata come di seguito indicato:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1) | Luigi Martino | 71/100 |

Bologna, 09/03/2022

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1597 - PROT. N. 58678 DEL 14/03/2022
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6135 DEL 22/09/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO
DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E
SCIENZE STORICO RELIGIOSE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/08 -
ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 12/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A4 - Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose e per il Settore scientifico disciplinare M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6135 del 22/09/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/A4 -Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose e per il Settore scientifico disciplinare M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 1) | Malfatti Stefano | 87/100 |
| 2) | Pittella Raffaele Antonio Cosimo | 84/100 |
| 3) | Bruni Flavia | 81/100 |

Bologna, 14/03/2022

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1627 - PROT. N. 59858 DEL 15/03/2022
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6137 DEL 22/09/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO
DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E1 -CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE
E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 12/02/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/E1 -Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare e per il Settore scientifico disciplinare MED/23 - Chirurgia Cardiaca;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6137 del 22/09/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/E1 -Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare e per il Settore scientifico disciplinare MED/23 - Chirurgia Cardiaca .
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1) | Luca Di Marco | 79/100 |

Bologna, 15/03/2022

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE Rep. N. 1717 - Prot. N. 62429 del 17/03/2022

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 1418 del 05/03/2021 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior), per il Settore Concorsuale 01/A2 -Geometria e Algebra. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Matematica - MAT;
- la Disposizione Dirigenziale n. 4627 del 14/07/2021, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 180 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati dott. Ricolfi, Lewanski, Carpentier e Gonzalez de Leon che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;

- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dal Dott. Ricolfi Andrea Tobia, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica con nota prot. n. 175175 del 19/07/2021;
- che i dott. Lewanski Danilo, Sylvain Carpentier e Rafael Santiago Gonzalez de Leon non hanno presentato entro i termini indicati al punto precedente la dichiarazione di equivalenza.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 4627 del 14/07/2021, è confermata come di seguito indicato:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|--------------------------|----------------------------------|
| 1) | Andrea Tobia Ricolfi | 88/100 |
| 2) | Stefano Riolo | 82/100 |
| 3) | Enrico Fatighenti | 80/100 |
| 4) | Daniele Agostini | 79/100 |
| 5) | Alexandru Constantinescu | 78/100 |
| 6) | Ilaria Castellano | 71/100 precede per minore età |
| 7) | Samuele Mongodi | 71/100 |

Bologna, 17/03/2022

Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

➤ Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 77/12349 DEL 12.01.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE – DIMES DI QUESTO ATENEIO - PRESSO I LABORATORI DI AREA BIOMEDICA COLLOCATI IN VIALE FILOPANTI 22, BOLOGNA, PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA – INDETTO CON D.D. 3369/124030 DEL 21.05.2021 E PUBBLICATO SULLA G.U. 41 DEL 25.05.2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
 VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
 VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3369/124030 del giorno 21.05.2021, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES di questo Ateneo - presso i laboratori di area biomedica collocati in Viale Filopanti 22, Bologna, prioritariamente riservato a volontario delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 41 del 25 maggio 2021;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATO che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES di questo Ateneo - presso i laboratori di area biomedica collocati in Viale Filopanti 22, Bologna, prioritariamente riservato a volontario delle FFAA, indetto con D.D. 3369/124030 del giorno 21.05.2021 e avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 41 del 25.05.2021;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/60 |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | PALLADINI ARIANNA | 54 |
| 2 | RUZZI FRANCESCA | 53 |
| 3 | SCALAMBRA LAURA | 51 |
| 4 | CAPIZZI ELISA | 47 |
| 5 | BROSEGHINI ELISABETTA | 43 |
| 6 | SALAMON IRENE | 42 (precede per minore età) |
| 7 | POLLUTRI DANIELA | 42 |

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice del concorso la Dott.ssa Arianna Palladini.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 121/13617 DEL 13.01.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AREA SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI – CESIA E DI ALTRE STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO, DI CUI 1 RISERVATO A VOLONTARI DELLE FFAA, INDETTO CON D.D. 5341/194669 DEL 5.08.2021 E AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 67 DEL 24 AGOSTO 2021.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
 VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
 VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
 VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
 VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 5341/194669 del 5.08.2021, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per n. 2 posti di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Sistemi e Servizi informatici – CESIA e di altre strutture di questo Ateneo, di cui 1 riservato a volontari delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 67 del 24 agosto 2021;
 VISTI gli atti della commissione giudicatrice;
 ACCERTATO che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico per n. 2 posti di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Sistemi e Servizi informatici – CESIA e di altre strutture di questo Ateneo, di cui 1 riservato a volontari delle FFAA, indetto con D.D. 5341/194669 del 5.08.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 67 del 24 agosto 2021;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/60 |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | MISURELLI GIUSEPPE | 55 |
| 2 | TORRE FRANCESCA | 54,5 |
| 3 | DI FABIO FRANCESCO | 53,5 |
| 4 | BELSITO FABIO | 53 |

| | | |
|---|-----------------------|------|
| 5 | DELPONTE LUCA | 51,5 |
| 6 | FOSCHI FEDERICA | 50 |
| 7 | LICASTRO FEDERICO | 47,5 |
| 8 | LUPINI MATTEO | 47 |
| 9 | MATTIOLI MASSIMILIANO | 44 |

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso il Dott. Giuseppe Misurelli e la Dott.ssa Francesca Torre.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 230/16724 DEL 18.01.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA "AUGUSTO RIGHI" (DIFA), UNITÀ DI LABORATORIO RICERCA, SEDE DI RAVENNA DI QUESTO ATENEIO – INDETTO CON D.D. 5783/213439 DEL GIORNO 10.09.2021 PUBBLICATO SULLA G.U. 72 DEL 10.09.2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 5783/213439 del giorno 10.09.2021, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" (DIFA), Unità di Laboratorio Ricerca, sede di Ravenna di questo Ateneo, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 72 del 10 settembre 2021;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” (DIFA), Unità di Laboratorio Ricerca, sede di Ravenna di questo Ateneo, indetto con D.D. 5783/213439 del giorno 10.09.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 72 del 10 settembre 2021;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/60 |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | MARAZZA DIEGO | 55 |

Art. 3 – E' dichiarato vincitore del concorso il Dott. Diego Marazza.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 813/32751 DEL 10.02.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 17 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA MEDESIMA LEGGE IN POSSESSO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEUO, INDETTO CON D.D. N. 7230/276706 DEL 21.11.2020 E AVVISO PUBBLICATO SULLA GU N. 92 DEL 24.11.2020

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7230/276706 del 21.11.2020 e avviso pubblicato sulla GU – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 92 del 24.11.2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 17 posti di Cat. C1 – area amministrativa – riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della

Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione, per le esigenze di questo Ateneo;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 677/29110 del 4.02.2022 con la quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra citato;

VISTO l'art.11 del "Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo" sopra citato, che prevede, al comma 2, l'obbligo di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale dell'Università;

CONSIDERATA la particolare natura della selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68 e la conseguente necessità di tutelare la privacy dei candidati nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

VALUTATA la possibilità di utilizzare il Numero Identificativo abbinato al singolo candidato dalla piattaforma Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) al momento della presentazione della domanda in sostituzione del nominativo del candidato stesso;

CONSIDERATO altresì che tutti i candidati collocatisi in graduatoria hanno già ricevuto copia integrale della Disposizione Dirigenziale n. 677/29110 del 4.02.2022 di approvazione atti suddetta;

CONSIDERATO infine che tutte le informazioni e la documentazione relativa alla selezione in parola sono comunque disponibili presso il Settore Selezione e Contratti,

DISPONE:

ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo che la D.D. n. 677/29110 del 4.02.2022 di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 17 posti di Cat. C1 – area amministrativa – riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione, per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. 7230/276706 del 21.11.2020, avviso pubblicato sulla GU – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24.11.2020, sia sostituita come segue:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 17 posti di Cat. C1 – area amministrativa – riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione, per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. 7230/276706 del 21.11.2020, avviso pubblicato sulla GU – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 92 del 24.11.2020;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| N. | ID PICA | PUNTEGGIO |
|----|---------|---|
| 1 | 433298 | 58 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 2 | 434101 | 58 |
| 3 | 430170 | 56 |
| 4 | 432925 | 55 |
| 5 | 422085 | 54 |
| 6 | 429328 | 53 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 7 | 433597 | 53 |
| 8 | 425607 | 52 |
| 9 | 424597 | 51 |

| | | |
|----|--------|--|
| | | (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 10 | 431873 | 51 |
| 11 | 431500 | 50 (precede per numero di figlio/i a carico) |
| 12 | 427160 | 50 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 13 | 425940 | 50 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94) |
| 14 | 430181 | 50 |
| 15 | 431282 | 49 (precede per numero di figli a carico art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e) |
| 16 | 424918 | 49 (precede per figlio/i a carico e art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94) |
| 17 | 432908 | 49 (precede per figlio a carico) |
| 18 | 433698 | 49 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 19 | 428548 | 49 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 20 | 432206 | 49 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 21 | 432460 | 49 |
| 22 | 432580 | 48 |
| 23 | 432539 | 46 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 24 | 431149 | 46 |
| 25 | 422738 | 45 (precede per figlio/i a carico e art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94) |
| 26 | 423698 | 45 (precede per art. 5 comma 4 punto 19 DPR 487/94 e minore età) |
| 27 | 434449 | 45 |
| 28 | 434620 | 43 |
| 29 | 427812 | 42 |

Art. 3 – Sono dichiarate/i vincitrici/tori della selezione citata:

- 433298
- 434101
- 430170

-
-
- 432925
 - 422085
 - 429328
 - 433597
 - 425607
 - 424597
 - 431873
 - 431500
 - 427160
 - 425940
 - 430181
 - 431282
 - 424918
 - 432908

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

—

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 927/36435 DEL 15.02.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI. PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO – ALIMENTARI, PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI FISICHE E REOLOGICHE, PROCESSI INNOVATIVI E PACKAGING – LABFIREPACK, CON SEDE A CESENA DI QUESTO ATENEIO – INDETTO CON D.D. 3314/122028 DEL GIORNO 19.05.2021 E AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 40 DEL 21 MAGGIO 2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7182/281191 del giorno 2.11.2021, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro – Alimentari, presso il Laboratorio di Analisi fisiche e reologiche, processi innovativi e

packaging – LabFiRePack, con sede a Cesena di questo Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale n. 3314/122028 del giorno 19.05.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 21 maggio 2021;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro – Alimentari, presso il Laboratorio di Analisi fisiche e reologiche, processi innovativi e packaging – LabFiRePack, con sede a Cesena di questo Ateneo, indetto con Disposizione Dirigenziale n. 3314/122028 del giorno 19.05.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 21 maggio 2021;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/60 |
|---|---------------------------|------------------|
| 1 | GLICERINA VIRGINIA TERESA | 58 |
| 2 | MONTANARI CHIARA | 57 |
| 3 | LUCCHI ALEX | 46 |

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice del concorso la Dott.ssa Virginia Teresa Glicerina

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1000/38363 DEL 17.02.2022

RETTIFICA DELLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 928/36441 DEL 15.02.2022 DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “AUGUSTO RIGHI” (DIFA) DI QUESTO ATENEO – INDETTO CON D.D. 7182/281191 DEL GIORNO 2.11.2021 E PUBBLICATO SULLA G.U. 88 DEL 5.11.2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 928/36441 del 15.02.2022, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. D – anziché di Cat. C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” (DIFA) di questo Ateneo, indetto con D.D. 7182/281191 del 2.11.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 del 5 novembre 2021;

VERIFICATO che nel suddetto provvedimento per un errore materiale è stata riportata la Cat. D in luogo della Cat. C;

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di modificare la D.D. 928/36441 del 15.02.2022,

D I S P O N E:

Art. 1 – la Disposizione Dirigenziale n. 928/36441 del 15.02.2022, è modificata nel senso che sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Cat. C – anziché di Cat. D - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” (DIFA) di questo Ateneo, indetto con D.D. 7182/281191 del 2.11.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 del 5 novembre 2021.

Art. 2 – È confermata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/60 |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | DE SANTIS FEDERICO | 53 |
| 2 | BEDESCHI SERENA | 51 |
| 3 | PAOLINO ENRICO | 44 |

Art. 3 – E’ dichiarato vincitore del concorso il Dott. Federico De Santis.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1617/59059 DEL 14.03.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI" – DEI DI QUESTO ATENEIO – INDETTO CON D.D. 7181/281173 DEL GIORNO 2.11.2021 E PUBBLICATO SULLA G.U. 88 DEL 5.11.2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
 VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
 VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
 VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
 VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7181/281173 del giorno 2.11.2021, avviso pubblicato sulla G.U. 88 del 5.11.2021, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI di questo Ateneo;
 VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 7181/281173 del giorno 2.11.2021 e avviso pubblicato sulla G.U. 88 del 5.11.2021;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/70 |
|---|---------------------|------------------|
| 1 | PONTARA DAVIDE | 62 |
| 2 | CIRIONI LEONARDO | 50 |

Art. 3 – E' dichiarato vincitore del concorso il Dott. Davide Pontara.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

—
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 1757/64060 DEL 21.03.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEIO – INDETTO CON D.D. 6939/274447 DEL GIORNO 25.10.2021, E PUBBLICATO SUL PORTALE D'ATENEIO IL 26 OTTOBRE 2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
 VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
 VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
 VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;
 VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;
 VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 6939/274447 del giorno 25.10.2021 e pubblicato sul Portale di Ateneo il 26 ottobre 2021, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze di questo Ateneo;
 VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

- Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze di questo Ateneo – indetto con D.D. 6939/274447 del giorno 25.10.2021, e pubblicato sul Portale d'Ateneo il 26 ottobre 2021;
- Art. 2 - La conferma della posizione in graduatoria della dott.ssa Dejeu Antonia Iulia è condizionata alla produzione della determina di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, prima della presa di servizio e comunque, vista la situazione emergenziale e a pena di decadenza dalla posizione occupata in graduatoria, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando;
- Art. 3 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | COGNOME E NOME | VOTO /60 |
|---|-----------------------|---|
| 1 | CICOGNANI FEDERICA | 57 (precede per minore età) |
| 2 | MUSI MAJA | 57 |
| 3 | AQUILANO ANNA | 56,5 |
| 4 | SCALVINI MARTA | 55,5 |
| 5 | MOISE' SILVIA | 55 |
| 6 | ADAMO ANGELA | 54,5 (precede per Lodevole servizio presso questa PA e figli/o a carico) |
| 7 | MAMMATO ASSUNTA | 54,5 (precede per figli/o a carico) |
| 8 | MANTOVANI MARTA | 54,5 |
| 9 | DILUCA VALENTINA | 54 (precede per figli/o a carico) |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 10 | MILLO FRANCESCO | 54 (precede per minore età) |
| 11 | GAGLIOTTA CARMINE | 54 (precede per minore età) |
| 12 | UGOLINI DAVIDE | 54 (precede per minore età) |
| 13 | LEONE ANDREA | 54 |
| 14 | MORASSUTTI MARCO | 53,5 |
| 15 | SIRIANNI CHIARA | 53 (precede per figli/o a carico) |
| 16 | PUGLIESE RODOLFO | 53 (precede per art. 5, comma 4, punto 20 del DPR 487/94) |
| 17 | DONNINELLI ANDREA | 53 (precede per minore età) |
| 18 | PULLARÀ NOEMI | 53 (precede per minore età) |
| 19 | PUCCI GIUSEPPE | 53 (precede per minore età) |
| 20 | MANDICH COSTANZA | 53 |
| 21 | SERGI MARIANTONIETTA | 52,5 (precede per minore età) |
| 22 | OTTAVIANO ANDREA | 52,5 |
| 23 | FORNI ANNALISA | 52 (precede per figli/o a carico e minore età) |
| 24 | VERGNI PATRIZIA | 52 |
| 25 | FINO MATTIA | 51,5 (precede per minore età) |
| 26 | FIOROTTO CELESTE | 51,5 |
| 27 | FRUSCIANTE DAVIDE | 51 (precede per minore età) |
| 28 | MONETTI ARTURO | 51 (precede per minore età) |
| 29 | MARCOCCIA LOREDANA | 51 (precede per minore età) |
| 30 | RIZZI PAOLO | 51 (precede per minore età) |
| 31 | FABIANI CHIARA | 51 (precede per minore età) |
| 32 | CANALI GIORDANA | 51 |
| 33 | GRAPCEVA IANINA | 50,5 (precede per figli/o a carico) |
| 34 | DI TULLIO VIRGINIA | 50,5 (precede per minore età) |
| 35 | GASPERONI BENEDETTA | 50,5 (precede per minore età) |
| 36 | SANTI DAVIDE | 50,5 (precede per minore età) |
| 37 | GRALDI AURORA | 50,5 (precede per minore età) |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 38 | NIEDDU MONICA | 50,5 |
| 39 | MACRINA ELISABETTA | 50 (precede per Lodevole servizio presso questa PA) |
| 40 | TRIGNANI BENEDETTA | 50 (precede per minore età) |
| 41 | DI PALMA ALTEA FRANCESCA | 50 (precede per minore età) |
| 42 | ARMAROLI GIULIA | 50 (precede per minore età) |
| 43 | CUFFARO GIULIANA | 50 (precede per minore età) |
| 44 | PESSERELLI LORENZO | 50 |
| 45 | DI PLACIDO SILVIA | 49,5 (precede per art. 5, comma 4, punto 19 del DPR 487/94) |
| 46 | DI MATTEO GIULIA | 49,5 (precede per minore età) |
| 47 | TUCCIO MARIA PINA | 49,5 |
| 48 | CAPIZZI ELISA | 49 (precede per numero di figli a carico) |
| 49 | SANDIAS MICHELA | 49 (precede per figli/o a carico) |
| 50 | SPANO ANGHELITA | 49 (precede per minore età) |
| 51 | SCHIPANI ARIANNA | 49 (precede per minore età) |
| 52 | MANFRIDA RADHARANI | 49 (precede per minore età) |
| 53 | SCALISE ANTONELLA | 49 (precede per minore età) |
| 54 | DI SENSO ANNA | 49 |
| 55 | POMPEI JESSICA | 48,5 (precede per figli/o a carico e minore età) |
| 56 | CASSINERIO CHIARA | 48,5 (precede per figli/o a carico) |
| 57 | GRECO MARCO | 48,5 (precede per minore età) |
| 58 | GATTO GABRIELE | 48,5 (precede per minore età) |
| 59 | D'AMICO MATTEO | 48,5 (precede per minore età) |
| 60 | SHTJEFNI IRIDA | 48,5 (precede per minore età) |
| 61 | ROMAGNOLI LAURA | 48,5 |
| 62 | RICCARDI BARBARA | 48 (precede per minore età) |
| 63 | MENGOZZI LAURA | 48 |
| 64 | MONTANARI FRANCESCA | 47,5 (precede per minore età) |
| 65 | DEJEU ANTONIA IULIA | 47,5 |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 66 | ALOE FRANCESCO | 47 (precede per figli/o a carico) |
| 67 | LIPPI BRUNI SIMONE | 47 (precede per minore età) |
| 68 | DESIDERIO ENRICO | 47 (precede per minore età) |
| 69 | PAPANDREA FRANCESCA | 47 |
| 70 | CARRA LAURA | 46,5 (precede per Lodevole servizio presso questa PA) |
| 71 | PONTE ELOISA | 46,5 (precede per figli/o a carico) |
| 72 | RIZZI FEDERICA | 46,5 (precede per minore età) |
| 73 | CIRACÒ IRENE | 46,5 (precede per minore età) |
| 74 | CARUSO CHIARA | 46,5 (precede per minore età) |
| 75 | BIGI FILIPPO | 46,5 (precede per minore età) |
| 76 | GAETA GIOVANNI | 46,5 |
| 77 | COCCOLINI PIETRO | 46 (precede per figli/o a carico) |
| 78 | SAMOGGIA SIMONE | 46 (precede per minore età) |
| 79 | VECCHIATINI PIETRO | 46 (precede per minore età) |
| 80 | PUGLIESE ALESSANDRO | 46 |
| 81 | DI MASO ELENA | 45,5 |
| 82 | BATTISTRADA MAURA | 45 (precede per figli/o a carico) |
| 83 | AUDDINO SEBASTIANO | 45 (precede per art. 5, comma 4, punto 19 del DPR 487/94) |
| 84 | GIANGRANDE SAMUELE | 45 (precede per minore età) |
| 85 | POLI GUGLIELMO | 45 (precede per minore età) |
| 86 | MENGARDA PAOLA | 45 |
| 87 | GROSSI ELIANA | 44,5 (precede per figli/o a carico) |
| 88 | DELFIORE DANIELE | 44,5 |
| 89 | ROSSI FRANCESCA | 44 |
| 90 | MURACA FRANCESCA | 43,5 |
| 91 | ROMASCO LAURA | 43 (precede per figli/o a carico) |
| 92 | QUERZOLI DANIELE | 43 (precede per minore età) |
| 93 | DE ROSA ANNA | 43 |
| 94 | SINACORI PAOLA | 42,5 |
| 95 | AFFRONTE CHIARA | 42 |

| | | |
|----|-------------------|--------------------------------|
| | | (precede per figli/o a carico) |
| 96 | SPERA LEONARDO | 42 (precede per minore età) |
| 97 | POGGI SARA | 42 (precede per minore età) |
| 98 | DE NOTARIIS BRYAN | 42 |

Art. 4 – Formano dunque la graduatoria per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, i/le seguenti vincitori/trici:

- CICOGNANI FEDERICA
- MUSI MAJA
- AQUILANO ANNA
- SCALVINI MARTA
- MOISE' SILVIA
- ADAMO ANGELA
- MAMMATO ASSUNTA
- MANTOVANI MARTA
- DILUCA VALENTINA
- MILLO FRANCESCO
- GAGLIOTTA CARMINE
- UGOLINI DAVIDE
- LEONE ANDREA
- MORASSUTTI MARCO
- SIRIANNI CHIARA
- PUGLIESE RODOLFO
- DONNINELLI ANDREA
- PULLARÀ NOEMI
- PUCCI GIUSEPPE
- MANDICH COSTANZA
- SERGI MARIANTONIETTA
- OTTAVIANO ANDREA
- FORNI ANNALISA
- VERGNI PATRIZIA
- FINO MATTIA
- FIOROTTO CELESTE
- FRUSCIANTE DAVIDE
- MONETTI ARTURO
- MARCOCCIA LOREDANA
- RIZZI PAOLO
- FABIANI CHIARA
- CANALI GIORDANA
- GRAPCEVA IANINA
- DI TULLIO VIRGINIA
- GASPERONI BENEDETTA
- SANTI DAVIDE
- GRALDI AURORA
- NIEDDU MONICA
- MACRINA ELISABETTA
- TRIGNANI BENEDETTA
- DI PALMA ALTEA FRANCESCA
- ARMAROLI GIULIA

-
- CUFFARO GIULIANA
 - PESSERELLI LORENZO
 - DI PLACIDO SILVIA
 - DI MATTEO GIULIA
 - TUCCIO MARIA PINA
 - CAPIZZI ELISA
 - SANDIAS MICHELA
 - SPANO ANGHELITA
 - SCHIPANI ARIANNA
 - MANFRIDA RADHARANI
 - SCALISE ANTONELLA
 - DI SENSO ANNA
 - POMPEI JESSICA
 - CASSINERIO CHIARA
 - GRECO MARCO
 - GATTO GABRIELE
 - D'AMICO MATTEO
 - SHTJEFNI IRIDA
 - ROMAGNOLI LAURA
 - RICCARDI BARBARA
 - MENGOZZI LAURA
 - MONTANARI FRANCESCA
 - DEJEU ANTONIA IULIA (condizionata)
 - ALOE FRANCESCO
 - LIPPI BRUNI SIMONE
 - DESIDERIO ENRICO
 - PAPANDREA FRANCESCA
 - CARRA LAURA
 - PONTE ELOISA
 - RIZZI FEDERICA
 - CIRACÒ IRENE
 - CARUSO CHIARA
 - BIGI FILIPPO
 - GAETA GIOVANNI
 - COCCOLINI PIETRO
 - SAMOGGIA SIMONE
 - VECCHIATINI PIETRO
 - PUGLIESE ALESSANDRO
 - DI MASO ELENA
 - BATTISTRADA MAURA
 - AUDDINO SEBASTIANO
 - GIANGRANDE SAMUELE
 - POLI GUGLIELMO
 - MENGARDA PAOLA
 - GROSSI ELIANA
 - DELFIORE DANIELE
 - ROSSI FRANCESCA
 - MURACA FRANCESCA
 - ROMASCO LAURA
 - QUERZOLI DANIELE
 - DE ROSA ANNA
 - SINACORI PAOLA
 - AFFRONTI CHIARA

-
-
- SPERA LEONARDO
 - POGGI SARA
 - DE NOTARIIS BRYAN

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 2186/76922 DEL 07.04.2022

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA BIBLIOTECHE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI QUESTO ATENEO, DI CUI 1 RISERVATO A VOLONTARI DELLE FFAA – INDETTO CON D.D. 3791/139990 DEL GIORNO 9.06.2021 E AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. 46 DEL GIORNO 11.06.2021

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3791/139990 del giorno 9.06.2021, avviso pubblicato sulla G.U. 46 del giorno 11.06.2021, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. n. 3 posti di Cat. C, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze delle strutture di questo Ateneo, di cui 1 riservato a volontari delle FFAA;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATO che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

D I S P O N E:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. n. 3 posti di Cat. C, posizione economica 1, area biblioteche, per le esigenze delle strutture di questo Ateneo, di cui 1 riservato a volontari delle FFAA, indetto con D.D. n. 3791/139990 del giorno 9.06.2021, avviso pubblicato sulla G.U. 46 del giorno 11.06.2021;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| | Cognome Nome | Totale/60 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | RUBINO SARA | 58 |
| 2 | PIEDILATO ELENA ROSA NINA | 56 |
| 3 | VERONESI MANUELA | 55,5 (precede per figli/o a carico) |
| 4 | PANE ROSARIA | 55,5 |
| 5 | SIGISMONDI MARIA | 54,5 |
| 6 | ZABEO CLAUDIA | 54 |
| 7 | REATTI CHIARA | 53,5 (precede per figli/o a carico) |
| 8 | ZANELLA SILVIA | 53,5 |
| 9 | ROBECCHI MARGHERITA | 53 (precede per minore età) |
| 10 | GIAQUINTA DANILA | 53 |
| 11 | PEDERZOLI ELISA | 52 |
| 12 | CALANNA GIULIA | 51 (precede per minore età) |
| 13 | GIANNINI GIULIA | 51 |
| 14 | MULAZZI LUCA | 50,5 |
| 15 | TICCIATI TOMAS | 49,5 |
| 16 | NOZZA BIELLI CHIARA | 49 |
| 17 | DAVIGHI VALENTINA | 48,5 (precede per minore età) |
| 18 | CHIARINI MONICA | 48,5 (precede per minore età) |
| 19 | POLI IVAN | 48,5 |
| 20 | GENUA STEFANO | 48 (precede per minore età) |
| 21 | CIAVARELLA ANNA | 48 (precede per minore età) |
| 22 | GRAVINA ARIANNA | 48 (precede per minore età) |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 23 | MANTELLI SINCERO | 48 |
| 24 | FURINI GLENDA | 47,5 (precede per figli/o a carico) |
| 25 | MONTEMAGNO CHIARA | 47,5 (precede per minore età) |
| 26 | MARCUCCI ANNA | 47,5 (precede per minore età) |
| 27 | MICONI SERENA | 47,5 |
| 28 | GIUSSANI DEBORA | 47 (precede per minore età) |
| 29 | RAIMONDI GABRIELE | 47 (precede per minore età) |
| 30 | FESTA CHIARA | 47 (precede per minore età) |
| 31 | CHINNI TRISTANA | 47 |
| 32 | PECCI MARIA CECILIA | 46,5 (precede per minore età) |
| 33 | BERTANI RITA | 46,5 |
| 34 | D'ATTORRE GIACOMO | 46 (precede per minore età) |
| 35 | PANFALONE SERENELLA | 46 |
| 36 | MARAFIOTI MARTINA | 45,5 (precede per minore età) |
| 37 | LICCATI DOMENICO | 45,5 |
| 38 | ESPOSITO ANTONIO | 45 (precede per minore età) |
| 39 | ASSOGNA ELEONORA | 45 |
| 40 | MORASSUTTI MARCO | 44 (precede per minore età) |
| 41 | MORETTI CHIARA | 44 |
| 42 | MUSCELLA PAOLA | 43,5 |
| 43 | SEVERI AMBRA | 43 (precede per figli/o a carico) |
| 44 | DI TULLIO VIRGINIA | 43 (precede per minore età) |
| 45 | BONVICINI ELISA | 43 (precede per minore età) |
| 46 | LIUZZI LORENA | 43 |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 47 | LEUZZI PASQUALE | 42,5 (precede per figli/o a carico) |
| 48 | RIGHI DANIELA | 42,5 |
| 49 | GUERZONI RITA | 42 (precede per figli/o a carico) |
| 50 | PERUZZINI ROSSELLA | 42 |

Art53. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso le Dott.sse Sara Rubino, Elena Rosa Nina Piedilato e Manuela Veronesi.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

➤ **Deleghe**

**DECRETO RETTORALE REP. 535/2022 DEL 06/04/2022 PROT. 76559
DELEGA PER LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA
DI ATENEO**

IL RETTORE

VISTI lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera g) in base al quale il Rettore può disporre “*il conferimento di deleghe per materie determinate*”;
il Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (Commissione VRA) emanato con D.R. N. 1021/2013 del 30.12.2013, integrato con le modifiche di cui al D.R. N. 374/2020 del 01/04/2020 in vigore dal 16/04/2020;

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Alberto Credi, Prorettore per la Ricerca, nominato con D.R. N. 1860/2021 dell' 11/11/2021 per il triennio 01/11/2021-31/10/2024;

DECRETA

ART. 1 (FUNZIONI DELEGATE)

1. Il Prof. Alberto Credi, Prorettore Per La Ricerca, è delegato a presiedere la Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (Commissione VRA).

ART. 2 (EFFICACIA E DURATA DELLA DELEGA)

1. La delega al Prof. Alberto Credi per la Presidenza della Commissione VRA è da intendersi conferita dalla data del presente decreto fino al 31 Ottobre 2024.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
(f.to digitalmente)
